



FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO

PARTECIPAZIONI MINORITARIE E TEMPORANEE AL CAPITALE DI RISCHIO DI IMPRESE INNOVATIVE

REGOLAMENTO OPERATIVO

**FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013,
PARTE FESR. ASSE**

1. LINEA DI INTERVENTO 1.2 “INGEGNERIA FINANZIARIA”. AZIONE 1.2.2.

INDICE

1. Definizioni.....	3
2. Premessa.....	4
3. Ammontare del Fondo.....	5
4. Modalità d'investimento.....	5
5. Periodo di investimento del Fondo.....	6
6. Beneficiari.....	6
7. Ubicazione degli investimenti.....	7
8. Caratteristiche tecniche delle operazioni.....	7
9. Finalità.....	8
10. Tipologie di investimento ammesse.....	9
11. Regimi di aiuto.....	9
12. Esclusioni.....	9
13. Presentazione della domanda.....	10
14. Valutazione della domanda.....	10
15. Rimborsi, proventi e risultati della gestione.....	11
16. Spese ed oneri.....	12

1. Definizioni

- “Beneficiari”:** Le Piccole e Medie imprese (PMI) che rientrano nei parametri di cui all'allegato I del Regolamento CE n. 800/2008.
- “Convenzione”:** La Convenzione per la costituzione e la gestione del Fondo di Capitale di rischio tra la Regione ed il Gestore, stipulata a seguito dell'intervenuta approvazione del presente regolamento operativo.
- “Fondo”:** Il Fondo di capitale di rischio, derivante dalla somma della Quota Regionale e della Quota del Gestore.
- “Quota Regionale”:** L'importo complessivo reso disponibile dalla Regione del Veneto con Bando di gara a procedura aperta, pari a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) oltre agli eventuali ulteriori importi resi disponibili dalla Regione.
- “Quota del Gestore”:** L'importo complessivo reso disponibile dal Gestore, aggiudicatario della Gara a procedura aperta (DGR n. 667 del 17 marzo 2009), pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) e gli eventuali ulteriori importi resi disponibili dal Gestore.
- “Regione”:** Il soggetto attuatore dell'Azione, l'Amministrazione regionale della Regione del Veneto.
- “Gestore”:** Il soggetto gestore del Fondo: Veneto Sviluppo S.p.A.
- “POR”:** Programma Operativo Regionale 2007-2013 (POR) della Regione del Veneto, Parte FESR, Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.
- “Intermediari convenzionati”:** Banche e società di leasing all'uopo convenzionate con il Gestore.
- “Euribor”:** L'Euro Interbank Offered Rate a sei mesi così come rilevato alle ore 11:00 (CET) dall'Euribor Panel Steering Committee e comunicato tramite il circuito Reuters, attualmente la pagina ATICFOREX06, nonché sui principali quotidiani economici.
- “Comitato Tecnico di Valutazione”:** Comitato con funzioni consultive, incaricato di esprimere un parere non vincolante in ordine al progetto di definizione delle operazioni.

2. Premessa

La costituzione e la gestione del “Fondo di capitale di rischio” è prevista dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, asse 1, linea di intervento 1.2 “Ingegneria finanziaria”, azione 1.2.2 “Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative”.

Lo scopo del Fondo consiste nell’acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di crescita, le quali non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali, sia nelle fasi iniziali del ciclo di vita che nei loro processi di innovazione.

Il presente Regolamento Operativo definisce modalità attuative conformi al Regime Generale di Esenzione adottato dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2008 (Reg. CE 800/2008).

Il Fondo opera come “Fondo di rotazione” ed è gestito esclusivamente secondo i criteri ordinari dell’economia di mercato e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e del principio di pari opportunità e non discriminazione e della sostenibilità ambientale. Le decisioni di investimento saranno prese sulla base di criteri commerciali e orientate alla realizzazione di un profitto.

Gli interventi del Fondo riguardano gli investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell’idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale) nonché di capitale di espansione, quest’ultimo ad esclusione delle imprese di media dimensione.

3. Ammontare del Fondo

Le risorse pubbliche derivanti dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, ammontano, per un importo totale di servizi e prestazioni riferito alla quota pubblica, ad euro 15 milioni (quindicimilioni/00). A tali risorse si somma la provvista privata, messa a disposizione dal Gestore, pari ad euro 20 milioni (ventimilioni/00). Il Fondo è pertanto pari ad euro 35 milioni (trentacinquemilioni/00).

Al Fondo potranno confluire altresì risorse provenienti anche da altri soggetti pubblici, tra cui le istituzioni comunitarie, che perseguono gli obiettivi e le finalità individuate dal presente Regolamento Operativo. Tale partecipazione finanziaria avviene nel pieno rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria nonché del presente Regolamento Operativo e previo consenso espresso della Regione e del Gestore. L’incremento della Quota del Gestore, in ogni caso, è previsto entro un tetto massimo pari al 50% (cinquanta per cento) della Quota Regionale iniziale di euro 15 milioni (quindicimilioni/00).

Qualora la Quota Regionale stanziata risultasse eccedente rispetto alle richieste dei potenziali beneficiari, la Regione provvederà alla rimodulazione della stessa primariamente tra le azioni previste dalla linea di interventi 1.2 del POR 2007-2013. Le modifiche relative alla dotazione finanziaria del Fondo non comportano variazioni al compenso nei confronti del Gestore.

Ai fini della verifica sull’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, la Regione, qualora ritenuto necessario, procederà ad una verifica sull’andamento del fondo stesso. Nel caso in cui le richieste di fondi superino l’ammontare iniziale, la Regione si riserva di aumentare la Quota Regionale, mentre il Gestore parteciperà con una ulteriore e paritaria quota nella proporzione di 1:1 con l’ulteriore quota messa a disposizione dalla Regione ed entro un tetto massimo pari al 50% (cinquanta per cento) della Quota Regionale iniziale di euro 15 milioni (quindicimilioni/00).

4. Modalità di Investimento

La partecipazione del Fondo al capitale è minoritaria, non inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale della società partecipata.

Le tranche di investimento non supereranno euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ciascuna impresa destinataria su un periodo di 12 (dodici) mesi. L'intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranche.

Le assunzioni di partecipazioni da parte del Fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale del Beneficiario, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni e mediante versamento di denaro liquido, anche comprendente un eventuale sovrapprezzo eccedente il valore nominale delle partecipazioni.

Nella selezione degli investimenti sarà tenuto conto di una opportuna diversificazione del rischio in ragione dei settori di intervento e delle finalità di cui al successivo articolo 10.

5. Periodo di Investimento del Fondo

Il termine per le assunzioni di partecipazioni da parte del Fondo è stabilito al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale.

Per gli interventi in corso di attuazione a tale data, e specificamente per gli smobilizzi di partecipazione, resteranno in vigore la convenzione e il presente Regolamento Operativo ai soli fini della gestione della partecipazione e gli incassi dei relativi dividendi o utili.

Successivamente al 31 dicembre 2015, il Gestore procederà ad effettuare rimborsi parziali pro quota a fronte dei disinvestimenti, sulla base dei principi descritti all'articolo 15. Le eventuali disponibilità liquide rimanenti verranno distribuite pro quota tra i soggetti aderenti al Fondo.

6. Beneficiari

I Beneficiari sono le Piccole e Medie Imprese (PMI) finanziariamente ed economicamente sane¹, in attività, non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale:

- costituite nella forma giuridica di società di capitali;
- rientranti nei parametri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008;
- iscritte ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la CCIAA, Albo delle Imprese Artigiane, Registro Cooperative);
- che svolgono attività prevalente nei seguenti settori (classificazione ISTAT ATECO 2007):
B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio";

¹ PMI per le quali sia stata positivamente valutata - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni già assunti, agli impegni finanziari derivanti dall'operazione, considerando a tal fine anche la capacità di assicurare - direttamente e/o indirettamente - idonea uscita dall'investimento (capacità di "way out") per la quale viene richiesta l'ammissione ai benefici del Fondo.

riparazione di autoveicoli e motocicli”, I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J62 “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”, J63 “Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici” limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0;

- che producano la dichiarazione di cui all’art. 6, comma 11, legge 25 febbraio 2008, n. 34 (cosiddetta clausola Deggendorf).

Non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE del 1° ottobre 2004, n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.

Le imprese devono operare nell’ambito di una o più delle attività descritte all’articolo 9, previste dal Programma Operativo Regionale (POR) - parte FESR, approvato con Decisione (CE) (2007) 4247 del 7 settembre 2007, dalla normativa regionale di riferimento e dai criteri di selezione di cui al Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 - articolo 65 lettera a).

7. Ubicazione degli investimenti

La sede operativa della PMI Beneficiaria deve essere ubicata nel territorio della regione del Veneto.

8. Caratteristiche tecniche delle operazioni

Forma tecnica: La partecipazione del Fondo al capitale è minoritaria, non inferiore al 15% (quindici per cento) e non superiore al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale; può avvenire esclusivamente in corrispondenza di un aumento di capitale sociale del Beneficiario, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni da liberarsi in denaro liquido, anche con sovrapprezzo.

Importi: Le tranches di investimento non supereranno l’importo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ciascun Beneficiario su un periodo di 12 (dodici) mesi. L’intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranches.

Durata: La cessione delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro i 5 anni dalla data di acquisizione, non appena le condizioni di mercato consentano di rispettare gli obiettivi dell’investimento.

Modalità di cessione:

- a) acquisto della quota posseduta dal Fondo da parte del Beneficiario, dei suoi soci e/o di collegati dello stesso, anche sulla base di un buyback agreement;
- b) mediante la vendita a terzi della quota posseduta dal Fondo o, eventualmente, mediante cessione dell’intero capitale sociale a terzi;
- c) attraverso il collocamento del capitale sociale sui mercati regolamentati.

La modalità di uscita preferita è concordata tra il Gestore del Fondo e l’impresa già nella fase di acquisizione della partecipazione.

9. Finalità

Gli interventi implementati attraverso la partecipazione del Fondo del capitale sociale, devono essere strumentali alle seguenti finalità previste dal Programma Operativo Regionale (POR) - parte FESR, approvato con Decisione (CE) (2007) 4247 del 7 settembre 2007, dalla normativa regionale di riferimento e dai criteri di selezione di cui al Regolamento CE n. 1083/2006 - articolo 65 lettera a), approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 27 febbraio 2008 conclusasi il 31 marzo 2008:

- **investimenti nell'ambito dell'innovazione di prodotto o di servizi e nell'ambito dei prodotti o servizi ad elevata intensità di conoscenza;**
- **innovazione del processo:** applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software);
- **innovazione organizzativa:** applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa;
- **processi di innovazione:** le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento tecnologico;
- **sviluppo sperimentale:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
- **trasferimento tecnologico:** l'attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
- **filieri dell'innovazione:** le aggregazioni di soggetti pubblici e privati, a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, quali imprese industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a promuovere specifiche azioni purché rispondenti alla definizione di PMI;
- **iniziative tecnologiche congiunte:** azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono l'istituzione di partnership pubblico/privato;
- **poli d'innovazione:** raggruppamenti di imprese indipendenti - "start-up" innovatrici, piccole e medie imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
- **ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- **ricerca cooperativa:** progetti che raggruppamenti di imprese affidano a un esecutore esterno di ricerca, conservando la proprietà dei risultati ottenuti.

10. Tipologie di investimento ammesse

Tutte le spese di investimento finanziate con aumento di capitale sono ammissibili, purché strumentali alle finalità di cui al precedente articolo 9 e subordinatamente alla valutazione di merito attuata dal Gestore di cui al successivo articolo 14.

In particolare dovranno riguardare tipologie di investimento rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 2:

- “seed capital” (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell’idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up);
- “start-up capital” (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale);
- espansione, ad esclusione delle imprese di media dimensione. Per espansione si intende l’aumento della capacità produttiva e/o, il consolidamento dell’immagine del prodotto/servizio, con il fine di raggiungere dimensioni adeguate al contesto internazionale.

11. Regimi di aiuto

L’accesso al Fondo è regolato dai regimi di aiuto previsti dal Regime Generale di Esenzione adottato dalla Commissione Europea in data 7 luglio 2008 (Reg. CE 800/2008).

L’intervento del Fondo a favore delle imprese di cui al precedente articolo 6 non esclude, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari, l’accesso delle stesse ad altre agevolazioni.

Nel periodo di partecipazione il Beneficiario potrà usufruire di altri aiuti ad altro titolo, relativi al medesimo progetto di investimento (ad esempio aiuti a finalità regionale), limitatamente al 50% (cinquanta per cento) dell’intensità del regime considerato.

Eventuali modificazioni ai regimi di aiuto costituiscono modificazione al presente Regolamento Operativo. E’ facoltà della Regione procedere alla notifica e/o comunicazione di altri regimi di aiuto, fermo restando che l’operatività degli stessi è condizionata alla positiva conclusione delle relative procedure.

12. Esclusioni

<p>Regolamento CE 800/2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aiuti ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione; • Aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione. • Aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili; • Aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di
---	---

	<p>capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o - se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; • Aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente; • Aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica; • Aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale; • Aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
--	--

13. Presentazione della domanda

Termine	Bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
Modalità	<p>I Beneficiari presentano apposita domanda al Gestore, anche per il tramite di Intermediari convenzionati. Alla domanda è allegata la documentazione di cui al successivo articolo 14.</p> <p>Il Gestore esamina gli interventi proposti dalle PMI secondo l'ordine cronologico delle richieste. Per l'istruttoria di ogni istanza presentata, i tempi di esecuzione sono stabiliti in massimo 90 (novanta) giorni, solari e consecutivi, salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso, l'istruttoria è portata a compimento entro e non oltre 180 giorni (centottanta), solari e consecutivi, dal ricevimento.</p>
Modulistica e documentazione	Download dal sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A. (www.venetosviluppo.it).

14. Valutazione della domanda e gestione delle partecipazioni societarie

14.1 Fase 1: Screening

Il Gestore valuta la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'investimento sulla base del corredo informativo dell'impresa e/o dei suoi proponenti, e del business plan presentato che, in particolare, dovrà contenere informazioni dettagliate sull'impresa, sull'attività e le principali azioni che la stessa intende intraprendere per l'attuazione del progetto di sviluppo, un'analisi del prodotto

e del mercato, un piano di marketing, l'organizzazione aziendale e gli aspetti economico-finanziari previsionali del progetto di sviluppo.

I Beneficiari presenteranno quindi oltre al modulo di domanda di cui al precedente articolo 13, gli ultimi 2 bilanci approvati, una situazione economica-patrimoniale aggiornata (se impresa esistente) e un dossier informativo del progetto di investimento.

Il Dossier informativo, comprensivo di business plan, dovrà contenere elementi che consentano al Gestore di valutare:

- la ricaduta sul sistema produttivo locale;
- la capacità di diffusione e sfruttamento dei risultati nel sistema produttivo;
- la congruenza economico-finanziaria dell'investimento e dei risultati attesi da esso;
- la validità tecnico-economica e completezza del progetto di investimento;
- l'adeguatezza dell'organizzazione e della qualificazione del personale rispetto agli obiettivi dell'investimento;
- il grado di innovatività dell'operazione o del progetto e delle metodologie. Per tale fine, l'impresa potrà anche produrre perizia giurata asseverata redatta da un ingegnere o ad un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali o apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dai fornitori;
- l'eventuale coinvolgimento di imprenditorialità femminile, giovanile, di lavoratori anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili;
- l'informazione e la sensibilizzazione rivolta alle donne e alle fasce più deboli della popolazione;
- l'eventuale impatto ambientale dell'investimento.

Il Dossier dovrà contenere una autodichiarazione del Beneficiario (ex DPR n. 445/2000) attestante che l'investimento in questione è conforme ad almeno una delle finalità di cui all'articolo 9.

Il Gestore verifica la sussistenza o meno degli elementi richiesti contestualmente alla presentazione della domanda. Verifica altresì la compatibilità e la coerenza con gli atti di programmazione e di sviluppo del territorio e con le filiere produttive acquisendo, qualora previsti, copia degli atti autorizzativi (ovvero dichiarazione sostitutiva).

Perché la Fase 1 venga positivamente superata sarà necessario che le PMI richiedenti:

- siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Bando e dal presente Regolamento Operativo;
- abbiano presentato tutta la documentazione prevista nonché le eventuali integrazioni richieste dal Gestore;
- presentino iniziative che assicurino una gestione finanziaria sana ed efficiente;
- presentino interessanti prospettive di sviluppo in termini di fatturato e di margini reddituali e significativa capacità di generare cash flow;
- siano in grado di assicurare - direttamente e/o indirettamente - idonea uscita dall'investimento (way out).

Proposte d'investimento di importo non sufficiente ad assicurare un'adeguata convenienza al sostenimento dei costi fissi connessi alla richiesta di intervento del Fondo, saranno considerate inammissibili. Il Gestore concorderà con la Regione i criteri di inammissibilità, che rimarranno invariati per tutto il periodo d'investimento del Fondo.

La conclusione della Fase 1 con valutazione positiva determinerà automaticamente l'avvio della Fase 2.

La conclusione della Fase 1 con valutazione negativa comporterà la predisposizione di un resoconto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Gestore, che potrà:

- dichiarare conclusa con esito negativo la Fase 1 e quindi l'attività istruttoria, ovvero;
- dichiarare non ancora conclusa la Fase 1, disponendo un supplemento d'istruttoria.

La conclusione con esito negativo dell'attività istruttoria sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata all'impresa richiedente l'intervento partecipativo, ai soggetti che partecipano al Fondo ed all'eventuale intermediario finanziario convenzionato.

14.2 Fase 2: Valutazione del business plan e del dossier informativo

Nella Fase 2 le proposte d'investimento verranno vagliate con maggiore rigore analitico in relazione ai seguenti elementi chiave: analisi dell'ampiezza del mercato di sbocco e del suo sviluppo, risultati economico - finanziari attesi, ammontare dell'investimento richiesto.

Particolare attenzione verrà dedicata all'analisi dei seguenti aspetti:

- l'imprenditore e il management team: in considerazione del fatto che la competenza e l'esperienza del management dell'impresa richiedente sono cruciali per il successo dell'investimento, in via prioritaria, si procederà a valutare l'esperienza, la filosofia operativa e i piani di sviluppo del management;
- il business: verranno analizzati molto dettagliatamente i punti di forza e di debolezza, la validità innovativa della business-idea, le potenziali ricadute e gli sviluppi previsti, così da far emergere gli eventuali limiti del prodotto o del servizio;
- il mercato: verrà effettuata un'analisi riguardante il mercato di riferimento in termini di dimensione della domanda, di localizzazione e di target; la quota di mercato della società e la sua difendibilità; i competitors della società; la coerenza del marketing plan (l'insieme delle azioni riguardanti la pubblicità e la promozione, la distribuzione, la politica dei prezzi, ecc.) con i tre precedenti aspetti;
- i vantaggi competitivi del business: poichè un progetto risulta di successo soprattutto se ha le potenzialità di mantenere tale status nel tempo, sarà necessario analizzare quali siano le possibilità di difendere il vantaggio competitivo del progetto, se sia possibile erigere barriere all'entrata di potenziali concorrenti ovvero approntare difese idonee in caso di eventuali "attacchi" da parte di concorrenti già operanti sul mercato;
- la strategia: l'analisi della strategia permetterà di valutare quali traguardi la società si prefigge e come intende raggiungerli. È di fondamentale importanza che la strategia risulti coerente e coordinata con le proiezioni economiche-finanziarie elaborate nel business plan e che sia affiancata da adeguati piani operativi (a titolo esemplificativo: piano dei ricavi, piano dei costi, piano degli investimenti e delle relative coperture finanziarie);
- l'equilibrio economico - finanziario: le elaborazioni economico - finanziarie prospettive verranno interpretate quale mezzo attraverso cui la strategia si estrinseca. Sebbene, infatti, il concepimento della strategia e la stima delle grandezze economico - finanziarie avvengano in due momenti diversi, tra i due aspetti deve esistere un perfetto coordinamento ed un'attenta coerenza. Fondamentale, quindi, sarà la presenza degli assunti principali alla base della stima delle grandezze contenute nel conto economico e nello stato patrimoniale.

La valutazione della proposta imprenditoriale si concretizzerà, pertanto, nell'analisi dettagliata del business plan predisposto dall'impresa richiedente e del dossier informativo.

Perchè la Fase 2 venga positivamente superata sarà necessario che il business plan ed il dossier informativo:

- prospettino una visione d'insieme dei fattori che caratterizzano l'azienda, fornendo una base sulla quale pianificare strategie ed azioni, descrivendo la missione aziendale, cioè la visione strategica e gli obiettivi da raggiungere ed i mezzi da utilizzare;

- illustrino la formula imprenditoriale (sistema di prodotto, mercato, struttura organizzativa, ecc.) e non solo la descrizione del prodotto/servizio, in modo da consentire una valutazione preventiva della fattibilità del progetto;
- evidenzino l'originalità dell'iniziativa imprenditoriale;
- consentano previsioni attendibili simulando le varie ipotesi di sviluppo dell'attività, offrendo anche sintesi dei dati economico-finanziari storici e prospettici, mediante l'utilizzo, laddove esistessero, di rendiconti finanziari, conti economici, stati patrimoniali e indici di analisi finanziaria.

Particolare attenzione verrà data ai business plan che si dimostreranno coerenti, attendibili, accurati nelle informazioni e nella descrizione delle strategie e che saranno predisposti:

- contemplando ipotesi di più scenari alternativi (ad esempio: ottimistico - medio - pessimistico) quantificando, altresì, la probabilità che ciascuno di essi si verifichi;
- da un gruppo manageriale particolarmente motivato, compatto, con esperienze di successo, con competenze, conoscenze e specializzazioni del settore.

La conclusione della Fase 2 comporterà la predisposizione di un resoconto da sottoporre al Comitato Tecnico di Valutazione per l'acquisizione di un parere motivato e non vincolante in ordine al progetto di definizione dell'operazione. Il medesimo resoconto, corredato del parere espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione, verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Gestore, che potrà:

- dichiarare conclusa con esito negativo la Fase 2 e quindi l'attività istruttoria, ovvero;
- dichiarare non ancora conclusa la Fase 2, disponendo un supplemento d'istruttoria, ovvero;
- dichiarare conclusa con esito positivo la Fase 2, ma non l'attività istruttoria, disponendo di dar corso alla Fase 3 (due diligence), ovvero;
- dichiarare conclusa con esito positivo la Fase 2, e quindi l'attività istruttoria, disponendo di procedere direttamente nella fase di trattativa con l'impresa richiedente per giungere alla definizione dettagliata degli aspetti caratteristici dell'operazione.

La conclusione dell'attività istruttoria, a prescindere dall'esito, sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata all'impresa richiedente l'intervento partecipativo, ai soggetti che partecipano al Fondo ed all'eventuale intermediario finanziario convenzionato.

14.3 Fase 3: Due Diligence

La Fase 3 è uno step eventuale del processo di selezione delle opportunità di investimento. In quanto tale, avrà luogo solo qualora il Consiglio di Amministrazione del Gestore ritenga necessario esaminare in maniera specifica aspetti caratteristici particolari. La due diligence potrà essere eseguita direttamente dal Gestore ovvero per il tramite di professionisti specializzati, utilizzando informazioni e dati reperiti anche presso fonti esterne rispetto all'impresa richiedente. In funzione della tipologia di investimento, della complessità del business e dell'organizzazione dell'impresa richiedente, la due diligence potrà essere completa ovvero focalizzata solo su alcune tematiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere esaminati gli aspetti:

- di mercato (la market due diligence);
- economico – finanziari (financial due diligence);
- legali (legal due diligence);
- fiscali (tax due diligence).

La conclusione della Fase 3 comporterà la predisposizione di un resoconto da sottoporre al Comitato Tecnico di Valutazione per l'acquisizione di un parere motivato e non vincolante in ordine al progetto di definizione dell'operazione. Il medesimo resoconto, corredato del parere espresso

dal Comitato Tecnico di Valutazione, verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Gestore, che potrà:

- dichiarare conclusa con esito negativo la Fase 3 e quindi l'attività istruttoria, ovvero;
- dichiarare non ancora conclusa la Fase 3, disponendo un supplemento d'istruttoria, ovvero;
- dichiarare conclusa con esito positivo la Fase 3, e quindi l'attività istruttoria, disponendo di procedere nella fase di trattativa con l'impresa richiedente per giungere alla definizione dettagliata degli aspetti caratteristici dell'operazione.

La conclusione dell'attività istruttoria, a prescindere dall'esito, sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata all'impresa richiedente l'intervento partecipativo, ai soggetti che partecipano al Fondo ed all'eventuale intermediario finanziario convenzionato.

14.4 Fase 4: Closing

La conclusione con esito positivo dell'attività istruttoria determinerà l'avvio della fase di closing, che consisterà nello svolgimento di una trattativa con l'impresa richiedente finalizzata a definire in dettaglio gli aspetti caratteristici dell'operazione.

Il positivo esito della trattativa consiste nella definizione di un contratto finalizzato a disciplinare nel dettaglio i termini dell'accordo tra l'impresa richiedente ed i suoi soci da una parte ed il Gestore dall'altra.

Inoltre, sarà possibile addivenire alla sottoscrizione di un accordo parasociale, contenente disposizioni atte a regolare i rapporti tra i soci originari ed i nuovi soci con riferimento ad aspetti di:

- "corporate governance": definizione delle regole per la nomina e il funzionamento degli organi sociali, per il funzionamento della reportistica di monitoraggio e per le maggioranze richieste per atti particolari. Il Gestore richiederà, laddove non sia già presente, l'istituzione del collegio sindacale;
- disinvestimento (way out): definizione delle regole di disinvestimento e delle modalità di esercizio delle eventuali put options, intese nel senso di opportunità di disinvestimento riconosciute ab initio. I meccanismi di disinvestimento saranno impostati in modo da assicurare una facile liquidabilità delle partecipazioni nonché un congruo tasso di redditività; in ogni caso, non potranno prescindere dall'applicazione dei criteri di valutazione normalmente applicati nel mercato di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione del Gestore sarà chiamato a valutare gli esiti della trattativa, con ciò potendo decidere:

- di non condividere i termini dell'accordo o le relative modalità di svolgimento, dichiarando conclusa con esito negativo la Fase 4, ovvero;
- di dichiarare non ancora conclusa la Fase 4, ritenendo di condividere in linea di massima i termini dell'accordo e le relative modalità di svolgimento, ma considerando necessario ridefinire alcuni aspetti prima di dar corso all'investimento, ovvero;
- di condividere integralmente i termini dell'accordo e le relative modalità di svolgimento, dichiarando conclusa la Fase 4 e dando quindi corso all'investimento. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione del Gestore, definita l'entità della investimento da effettuare, delibererà l'assunzione della partecipazione e – qualora previsto - designerà i rappresentanti in seno agli organi sociali della società partecipata.

La conclusione della Fase 4, a prescindere dall'esito, sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata all'impresa richiedente l'intervento partecipativo, ai soggetti che partecipano al Fondo ed all'eventuale intermediario finanziario convenzionato.

14.5 Controllo e monitoraggio

Un'adeguata attività di controllo e monitoraggio sarà necessaria al fine di assicurare una tempestiva individuazione dei problemi o delle opportunità di crescita, così da poter individuare e dar corso alle azioni ritenute più adeguate in un'ottica di valorizzazione dell'investimento effettuato. Il Gestore svolgerà attività di controllo sulle società partecipate sia analizzando i dati di bilancio in occasione di periodiche verifiche infrannuali, sia partecipando - per il tramite dei propri rappresentanti - alle riunioni dei Consigli di Amministrazione, alle adunanze assembleari e, in molti casi, anche alle riunioni dei Collegi Sindacali delle società partecipate e comunque attraverso forme di presidio che attengono alla governance societaria.

In conformità alle modalità operative adottate dai principali attori bancari e finanziari operanti nel settore del merchant banking, il Gestore seguirà un approccio hands on nella gestione della partecipazione. Tale orientamento si caratterizza per una partecipazione attiva alla vita aziendale. Oltre alla rappresentanza nell'organo esecutivo, il Gestore richiederà un'informativa almeno trimestrale sui risultati aziendali e procederà ad effettuare visite in loco. Potrà richiedere la nomina di manager di fiducia nelle posizioni considerate chiave nonché la certificazione dei bilanci e l'adozione di sistemi di budgeting e di reporting.

Le attività di controllo e monitoraggio poste in essere dal Gestore saranno finalizzate a verificare l'andamento delle società partecipate nonché ad accertare la persistenza dei requisiti di validità e redditività dell'investimento effettuato. Qualora tali requisiti dovessero venire meno sarà possibile, infatti, procedere ad un disinvestimento anticipato rispetto al termine originariamente pattuito, al fine di tutelare il valore della partecipazione e, pertanto, l'investimento del Fondo. Tale possibilità, peraltro, in conformità alla normale prassi di mercato, potrà trovare concreta attuazione anche qualora si manifestino opportunità tali da assicurare un rendimento superiore rispetto a quello stimato. La facoltà di procedere ad un disinvestimento anticipato, infatti, sarà oggetto di espressa previsione contrattuale in sede di acquisizione della partecipazione.

I competenti Organi comunitari, statali, della Regione e del Gestore, su indicazione degli Organi competenti della Regione, potranno effettuare ulteriori controlli documentali anche presso l'impresa beneficiaria. Per i controlli in loco la Regione potrà altresì avvalersi del Gestore allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi di investimento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché del presente Regolamento Operativo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

14.6 Disinvestimento

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione del Gestore tutte le decisioni inerenti il disinvestimento delle partecipazioni societarie assunte con l'intervento del Fondo, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Regolamento Operativo ed eventualmente specificati negli accordi sottoscritti tra il Gestore e i Beneficiari in sede di acquisizione della partecipazione.

15. Rimborsi, proventi e risultati della gestione

In corrispondenza della cessione di ciascuna partecipazione (disinvestimento), si procederà alla determinazione dell'utile o della perdita, calcolato secondo il seguente schema:

- a) qualora l'ammontare risultante dalla completa dismissione dell'investimento, al netto di tutti i costi ad essa connessi, sia uguale o inferiore all'importo risultante dalla capitalizzazione composta dell'ammontare pro-quota dell'investimento iniziale, al netto delle successive uscite

di cassa (ulteriori investimenti) ed entrate di cassa (eventuali disinvestimenti intermedi e dividendi distribuiti durante il periodo di investimento), calcolata applicando un tasso pari alla media semestrale dell'Euribor 6 mesi per il periodo antecedente, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun anno, e tenendo conto delle effettive date delle uscite e delle entrate, l'importo derivante dal disinvestimento della partecipazione verrà interamente riconosciuto pro quota alla Regione e al Soggetto Gestore non verrà corrisposto alcun "success fee";

- b) qualora tale ammontare sia invece superiore all'importo risultante dalla capitalizzazione di cui sopra, la parte eccedente tale importo, di competenza della Regione, spetterà nella misura del 95% (novantacinque per cento) a ciascuno di essi per la propria quota, e nella misura del 5% (cinque per cento) al Gestore del Fondo, nei limiti indicati nell'articolo 16.

Il contratto di investimento regolerà le modalità di suddivisione dei dividendi o utili distribuiti.

Il Gestore può disporre il reinvestimento, in operazioni di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 2, degli importi incassati in dipendenza di operazioni di disinvestimento (anche parziale) - inclusi il ritorno del capitale investito e le plusvalenze realizzate, al netto dei costi relativi all'operazione di disinvestimento - nonché degli altri importi incassati dal Gestore in dipendenza delle partecipazioni societarie assunte. Alle operazioni di reinvestimento si applicano gli stessi criteri di selezione, di durata e di disinvestimento applicabili alle operazioni di primo investimento.

16. Spese ed oneri

Il costo di gestione del Fondo è costituito da:

- una commissione (management fee), annua, pari all'1,9% (uno virgola nove per cento), IVA esclusa, della Quota Regionale versata al Fondo stesso; tale commissione verrà prelevata dal Soggetto gestore direttamente sulla Quota Regionale in rate semestrali posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per la durata della gestione. Per quanto attiene alla Quota Regionale, il Gestore darà formale comunicazione alla Direzione Industria della Regione Veneto degli importi prelevati a titolo di commissione;
- un premio legato ai risultati della gestione del Fondo (success fee), calcolato sulla quota di rendimento che eccede il rendimento prefissato (Euribor 6 mesi); tale premio viene individuato nel 5% (cinque per cento), IVA esclusa. Tale premio verrà determinato e quindi attribuito al Gestore in corrispondenza di ciascun disinvestimento effettuato dal Fondo e verrà prelevato dal Soggetto gestore direttamente sulla Quota Regionale al verificarsi dell'evento, con scadenza comunque al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per tutta la durata della gestione. Per quanto attiene alla Quota Regionale, il Gestore darà formale comunicazione alla Direzione Industria della Regione Veneto degli importi prelevati a titolo di commissione.

Il Gestore, nel prelievo della commissione e dei premi eventuali, legati ai risultati della gestione del Fondo, verificherà e renderà conto alla Regione riguardo al fatto che i costi di gestione complessivi a carico della Quota Regionale non superino, su media annua per la durata dell'intervento, il 3% della medesima Quota Regionale.